



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/COO/me

Roma, 15 luglio 2025
Informativa n. 114/2025

**ALLE SIGNORE E AI SIGNORI PRESIDENTI
DEI CONSIGLI DEGLI ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Oggetto: Elenco esperti della crisi di impresa ex art. 13, comma 3, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – ampliamento della casistica contenuta nelle Linee di indirizzo agli Ordini professionali del 29 dicembre 2021 - Incarico di componente del collegio sindacale di società

Cara, Caro Presidente,

Ti comunico che il Ministero della Giustizia, con nota prot. m_dg.DAG.14/07/2025.0135305, a seguito di quanto richiesto dal Consiglio Nazionale circa l'ampliamento della casistica contenuta nelle Linee di indirizzo agli Ordini professionali del 29 dicembre 2021, ha ritenuto che l'elencazione degli incarichi e delle prestazioni indicativi delle esperienze nella ristrutturazione aziendale e nella crisi di impresa, ai fini dell'iscrizione nell'elenco degli esperti nella composizione negoziata, istituito dall'art. 13 comma 3 CCII, sia tutt'ora valida e applicabile.

Più precisamente, con riferimento all'incarico di componenti del collegio sindacale di una società, le richiamate Linee di indirizzo agli Ordini professionali (punto 7) precisano che debba trattarsi di attività espletata *"in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza"*.

Alla luce di tanto il Ministero della Giustizia ritiene che il riferimento analitico ai piani di risanamento attestati, agli accordi di ristrutturazione dei debiti e ai concordati preventivi con continuità contenuto nelle Linee di indirizzo agli Ordini e nell'art. 13, comma 3, del Codice della crisi non consente allo stato, e *de iure condito*, di poter adottare alcuna opzione ermeneutica volta ad ampliare, sia pure in chiave evolutiva, il novero delle esperienze utili, e di ritenere (positivamente) valutabile, ai fini dell'iscrizione nell'elenco degli esperti indipendenti, l'esperienza di componente del collegio sindacale di una società che abbia presentato istanza di composizione negoziata.

Cari saluti

F.to il Presidente
Elbano de Nuccio